

(Omissis)

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24/11/14 il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica ha assolto S.T. dal reato di cui all'art. 4 Legge 110/1975, art. 4, al medesimo contestato per aver portato «fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico avente lama lunga cm. 9, utilizzabile per l'offesa alla persona». Invero, il Giudice di prime cure, premesso che era stato accertato che l'imputato portava con sé un coltello in acciaio lungo complessivamente cm. 15, con lama della lunghezza sopra specificata, inserito in una specie di fondina ascellare, come riferito dal teste che lo aveva fermato nell'ambito di un controllo della circolazione stradale, osserva che dalla documentazione prodotta dalla difesa e dall'esame dell'imputato lo stesso è risultato essere esponente della comunità Sikh [...] e che il pugnale («kirpan») rinvenuto sulla sua persona fa parte dei cinque simboli che i fedeli di quella religione devono portare sempre con sé. Concludendo che, trattandosi di un oggetto, per di più non affilato, il cui porto è avvenuto in presenza di un giustificato motivo religioso, il suo detentore va assolto per insussistenza del fatto, con dissequestro e restituzione al medesimo del coltello.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica di Piacenza, lamentando la violazione dell'art. 4 l. n. 110 del 1975.

In primo luogo il ricorrente rileva che la mancanza di affilatura della lama evidenziata dal giudicante inciderebbe unicamente nel senso di rendere inidoneo il pugnale in oggetto a essere considerato arma propria (la cui destinazione naturale sarebbe l'offesa alla persona), quanto piuttosto arma impropria, e comunque non ne giustificerebbe il porto fuori della propria abitazione. Quanto, poi, all'aspetto religioso, obietta il Procuratore ricorrente innanzitutto che il giustificato motivo non può essere dedotto *a posteriori*, ma deve essere espresso immediatamente, e comunque che per giustificare il porto fuori della propria abitazione di un'arma impropria da punta o da taglio, ai sensi del suddetto art. 4, occorre verificare la corrispondenza delle particolari esigenze a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto. Pertanto, il fatto che la religione Sikh imponga di portare sempre con sé un pugnale (a simbolo della lotta contro l'oppressione dei deboli e l'ingiustizia), secondo il ricorrente, non sarebbe sufficiente a giustificare il porto fuori dell'abitazione di detto strumento. Invero, la libertà di culto o fede trova pur sempre un limite invalicabile nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica (come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, che, chiamato più volte a esprimere un parere sul diniego da parte del Direttore centrale degli Affari dei Culti del riconoscimento della personalità giuridica di ente di culto alla «Associazione Sikhismo Religione Italia», specificava che «la dedotta ritualità del “Kirpan” (metaforicamente finalizzato per resistere al male), non possa farsi rientrare tra i giustificati motivi che consentono di portare fuori della propria abitazione armi improprie, perché... è proprio la finalità religiosa (uso del pugnale) che in questo caso confligge letteralmente con una norma statale che, per quanto considerato, deve avere la prevalenza»).

Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con ogni ulteriore statuizione di legge.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato, non avendo fatto la sentenza impugnata corretta interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il «giustificato motivo» rilevante ai sensi del suddetto articolo, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013 - dep. 30/04/2013, Carrara, Rv. 256007).

E inoltre le particolari esigenze che inducono a portare l'arma fuori dell'abitazione, come evidenziato dal ricorrente, devono corrispondere - si vedano Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 - dep. 29/01/2008, Genepro, Rv. 238946 e da ultimo Sez. 1, n. 7331 del 01/02/13 - «a regole comportamentali lecite

relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto» (come nell'ipotesi di un'esigenza lavorativa).

E, quindi, non esclude la rilevanza penale della fattispecie il motivo religioso addotto nel caso di specie e rappresentato dall'appartenenza alla religione Sikh, tra i cui cinque simboli che il fedele deve portare sempre con sé rientra anche un pugnale («kirpan») come quello rinvenuto sulla persona dell'imputato. E ciò non solo perché trattasi di motivo dedotto *a posteriori* e non nell'immediatezza del controllo, ma, comunque perché la libertà di culto o di fede trova pur sempre un limite invalicabile - si veda art. 8 Cost., secondo comma, Cost., che esclude che gli statuti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possano contrastare con l'ordinamento giuridico italiano - nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica (come ricalcato dal parere del Consiglio di Stato, riportato nel ricorso del P.m. e di cui sopra, in punto di fatto, si è detto).

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame alla luce dei principi giuridici individuati.

(Omissis)